

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, in Napoli, presso la sede legale di ABC – Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale (C.F. e P. I. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o ABC, tra: l'Azienda, rappresentata da, nato a, il giorno, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Napoli, alla Via Argine n. 929, da una parte

E

la Società (C.F. - P.IVA), in prosieguo denominata semplicemente Impresa o appaltatore, con sede legale in, alla Via n., nella persona del, nato a, il giorno, domiciliato per la carica presso la sede legale di detta Impresa, dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti chimici (PA 167/2016);
- la procedura di gara è suddivisa in due lotti e, precisamente: Lotto 1: fornitura di alcool etilico puro per il processo di denitrificazione dell'impianto di Lufrano (CIG 6655275AA9); Lotto 2: fornitura di reagenti di processo presso i siti e gli impianti della Direzione Tecnica (CIG 671843973F);
- il luogo prevalente di esecuzione è ubicato nell'ambito territoriale del Comune di Napoli (Lotto 1); del Comune di Napoli e di alcuni comuni delle provincie di Avellino, Benevento e Caserta (Lotto 2);
- l'ammontare complessivo dell'appalto è di € 1.164.180,00 (euro)



Acqua Bene Comune Napoli
Azienda Speciale
Via Argine n. 929
80147 Napoli
C.F./P.I. 07679350632

unmilionecentosassantaquattromilacentottanta/00) oltre IVA;

- l'ammontare complessivo del Lotto 1, relativo alla fornitura di alcool etilico puro, è di € 597.500,00, oltre IVA, di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza per la gestione dei rischi da interferenza, per un periodo contrattuale presunto di mesi 12 (dodici) ovvero, fino ad esaurimento del quantitativo di prodotto fornire;
- l'ammontare complessivo del Lotto 2, relativo alla fornitura di reagenti di processo, è di € 566.680,00 oltre IVA, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza per la gestione dei rischi da interferenza, per un periodo contrattuale presunto di mesi 24 (ventiquattro) ovvero, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale;
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. S del giorno
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I., V Serie Speciale n. ... del giorno
- la procedura di gara è stata esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, risultando aggiudicataria provvisoria del Lotto l'Impresa, con l'importo complessivo pari ad € (...../.....) oltre IVA, dalla stessa offerto nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla normativa vigente, di cui € per gli oneri per la sicurezza inclusi;
- l'Impresa ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
- l'Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie

e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura delle attività appaltate, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., artt. 26 e 90 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e da quanto evincesi dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell'affidamento della fornitura;

- a conclusione dell'iter autorizzativo all'uopo esperito, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Impresa.

Tutto ciò premesso e richiamato, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

Art. 1 – Premessa

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per fornitura di [Alcool etilico puro per il processo di denitrificazione dell'impianto di Lufrano (Lotto 1 - CIG 6655275AA9)] [Reagenti di processo presso i siti e gli impianti della direzione tecnica (Lotto 2 - CIG 671843973F)].

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto (costituito da Foglio delle Condizioni,

Specifiche Tecniche ed annessi allegati);

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di gara;
- offerta formulata dell'Impresa;
- verbali di gara;
- Codice Etico ABC;
- Politica integrata ABC Napoli per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il sig., quale legale rappresentante dell'Impresa, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche della fornitura che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento della stessa, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte ed allegate all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei prescritti requisiti generali e speciali di gara e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente

contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

Il Sig., quale legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver piena conoscenza di tutte le circostanze e condizioni che possono aver influito sulla determinazione ,,,,,,, [del prezzo offerto] [dei prezzi offerti] e del conseguente importo complessivo dell'appalto risultante; di aver tenuto conto, in particolare, degli oneri derivanti dal rispetto delle norme in materia, di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché di tutte le disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti; di possedere i mezzi, le attrezzature ed il personale idonei al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto della presente scrittura privata; di essere a completa conoscenza delle modalità e condizioni tutte previste negli atti di gara e di esecuzione della fornitura, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo contrattuale, scaturito dalla risultanze di gara ammonta ad € (euro/.....), oltre I.V.A., di cui €/..... (euro/.....) oltre IVA per gli oneri della sicurezza per la gestione dei rischi da interferenza ed €/.....

(euro/.....) oltre IVA per gli oneri per la sicurezza inclusi. L'importo dell'appalto scaturisce dall'applicazione [del prezzo unitario offerto] [dei prezzi unitari offerti] per la fornitura innanzi specificata.

L'Azienda, ai sensi del comma 12 art. 106 del D.Lgs 50/20016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La contabilizzazione delle prestazioni eseguite sarà effettuata con l'utilizzo dei prezzi unitari indicati dall'impresa nel Modulo Offerta Economica, dalla stessa sottoscritto in sede di gara.

Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo

Il sig., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo e si intende da essa Impresa accettato a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

[Il prezzo unitario] [I prezzi unitari]....., come chiarito al precedente art. 4, sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale, fatti salvi possibili adeguamenti derivanti da obblighi normativi. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Art. 6 – Consegna delle attività – Durata del contratto

L'avvio dell'esecuzione delle attività sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione (Responsabile del Contratto) dell'Azienda mediante formale comunicazione all'appaltatore.

La durata del contratto è legata esclusivamente all'esaurimento [del quantitativo di prodotto da fornire, come stabilito dalle pertinenti Specifiche Tecniche] [dell'importo contrattuale]. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva del contratto è di [mesi 12 (dodici), per il Lotto 1] [di mesi 24 (ventiquattro), per il Lotto 2]. Detto termine, però, è soltanto indicativo, dal momento che esso è subordinato alla completa erosione [del quantitativo di prodotto da fornire] [dell'importo contrattuale] e delle eventuali variazioni di tale [quantitativo] [importo] disposte dall'Azienda.

ART. 7 - Disciplina dell'esecuzione del servizio

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3) che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di contratto ABC Napoli, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 8 – Penali

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l'esecuzione del

servizio saranno applicate le penali stabilite dall'art. 10 del Foglio delle Condizioni, di cui al precedente art. 3) del presente contratto, salvo il diritto di ABC Napoli al risarcimento del maggior danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui all'art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4; nell'ipotesi di un ammontare superiore delle penali, l'Azienda risolverà il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 9 – Responsabile della fornitura e referente per conto dell'Impresa - Responsabile del Procedimento e del contratto per conto dell'Azienda

L'appaltatore indica che, per conto dell'Impresa, assumerà la responsabilità della fornitura oggetto del presente contratto, il Sig. e che sarà referente per l'Azienda il sig., che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

Seguirà lo svolgimento dell'appalto per l'Azienda il sig., nella qualità di Responsabile del Procedimento, e, quale Direttore dell'esecuzione (Responsabile del Contratto).

Art. 10 – Modalità di pagamento - Cessione del credito

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno disposti nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le fatture potranno essere inviate all'Azienda previo benestare del Responsabile di Contratto aziendale ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore e, ove ricorra, dell'esito delle verifiche operate ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e ss.mm.ii. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di "soggetto inadempiente" ex procedura per l'applicazione dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

Il sig., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal n.
acceso presso
....., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig. dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ed alle cause risolutive ivi contenute.

L'appaltatore assume, pertanto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Eventuali cessioni del credito derivanti dal contratto saranno disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Cauzione definitiva

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo di, emessa da, in data, fino alla concorrenza dell'importo di € (euro/.....).

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino al limite massimo del 80% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 103; l'ammontare residuo sarà svincolato, a meno della sussistenza di cause ostative al suo svincolo, solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Impresa assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in

conseguenza dell'esecuzione delle attività appaltate, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione delle attività, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. L'Impresa sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose durante l'esecuzione della fornitura in appalto, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'Impresa dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, l'Impresa ha stipulato polizza di assicurazione n. emessa da con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, per i seguenti massimali: € (euro ...in lettere.../.....) per

Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore si impegna a compiere la fornitura oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità.

Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo,

disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'appaltatore e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'Azienda.

È fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'Azienda.

L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività affidate in appalto. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Azienda può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell'appalto e l'indicazione del CCNL applicato.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'ABC, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato.

L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'ABC, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 – Sicurezza e salute dei lavoratori

L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività oggetto del presente contratto. Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e l'appaltatore potranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di ridurre o eliminare, qualora ne ricorra l'ipotesi, i rischi dovuti alle interferenze nelle aree aziendali interessate dall'esecuzione delle attività in appalto.

L'appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori impiegati nel trasporto e nella consegna dei prodotti oggetto del presente contratto, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito; in particolare, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, automezzi, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alle Specifiche Tecniche cui il presente contratto rinvia.

L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione dell'appaltatore di quanto previsto dal DVR/DUVRI o dal Capitolato Speciale di Appalto e annesse Specifiche di Salute e Sicurezza, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle

prestazioni e di intimare all'Impresa di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 15 – Cessione e Subappalto

E' vietata la cessione totale e parziale dell'appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda.

[Per il Lotto 1: il subappalto è concesso esclusivamente alle condizioni dettate dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016].

[Per il Lotto 2: non è ammesso il ricorso al subappalto].

In caso di eventuali subcontratti non qualificabili come subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Azienda il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto delle attività affidate. L'appaltatore resta responsabile della verifica dell'idoneità tecnica e professionale dei subcontraenti.

Art. 16 – Regolare esecuzione

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni, purché regolarmente eseguite nel pieno rispetto delle clausole contrattuali e di Capitolato, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per

l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto e alla normativa in vigore.

Art. 17 – Risoluzione del contratto - Recesso

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda si riserva di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e di risolvere il contratto di diritto, in danno dell'Impresa, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale di Appalto, e nei casi previsti dal presente contratto ai precedenti artt. 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15 ed ai successivi articoli 23 e 24, nei seguenti ulteriori casi:

- perdita da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione delle attività e dichiarati in sede di gara;
- qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto dell'Impresa di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto

legislativo 81/2008);

b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento;

c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite al momento della risoluzione, ma il pagamento avrà luogo soltanto a seguito dei conteggi definitivi anche in relazione al risarcimento del danno subito da ABC.

In ogni caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata, con diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, le sole somme spettanti per le attività regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe alla Azienda medesima per la stipula del nuovo contratto di completamento delle attività ed il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con preavviso scritto di trenta giorni. Nel caso di recesso resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente le attività svolte fino alla data di operatività del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

Art. 18 – Spese contrattuali e di pubblicità

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico dell'Impresa, con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all'Azienda; l'I.V.A. è a carico di quest'ultima. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 19 – Riferimenti a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

Art. 20 – Domicilio

L'appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è in, alla
.....

Art. 21 – Controversie e Foro competente

Salvo gli eventuali casi di deroga, contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'ABC e l'Impresa che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'ABC medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Trattamento dati

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: a. eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b. custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle Modalità di trattamento; c. assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; f. utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità

del lavoro reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità. L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli Interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento. Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi

contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti o ai soci che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto; 2) oggetto dell'appalto; 3) elenco degli operatori che hanno presentato offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla A.N.AC.

**Art. 23 – Codice Etico e Politica Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza
di ABC Napoli**

Il sig., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico, pubblicato sul sito istituzionale di ABC Napoli alla sezione "Documenti", adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.

Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

Il sig., nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro di ABC Napoli.

Art. 24 – Clausola finale

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'Impresa assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nell'appalto.

Napoli,

ABC Napoli

L'Impresa

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

L'Impresa